

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

Convenuta: Ruhrlandklinik gGmbH

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev'essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un'associazione senza fini di lucro, a fronte di un rimborso, di uno dei suoi membri a favore di un'impresa utilizzatrice per erogarvi, a titolo principale e sotto la direzione di quest'ultima, una prestazione lavorativa retribuita, quando tale membro sia tutelato a detto titolo nello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e ciò anche laddove il membro medesimo non sia qualificabile come lavoratore ai sensi del diritto nazionale non avendo stipulato alcun contratto di lavoro con detta associazione.

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Gorka Salaberria Sorondo/ Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Causa C-258/15) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 — Discriminazione basata sull'età — Limitazione dell'assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età — Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa” — Obiettivo perseguito — Proporzionalità»)

(2017/C 014/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gorka Salaberria Sorondo

Convenuta: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incumbenti a quest'ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.